

COMUNE DI ARZENE

(Provincia di Pordenone)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

(Legge Regionale 19 aprile 1999, n.8 e D.P.G.R. 7 maggio 1999, n. 148/Pres.)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 13.09.2004

Art. 1 - NASTRO ORARIO

1. Il nastro orario, nell'ambito del quale gli esercizi possono restare aperti, è fissato dalle ore 5.00 alle ore 22.00.

Art. 2 - APERTURA MASSIMA GIORNALIERA

1. L'apertura massima all'interno del nastro orario giornaliero è stabilita in 13 ore.

Art.3 – CHIUSURA INFRASETTIMANALE OBBLIGATORIA

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura infrasettimanale di mezza giornata, stabilita come segue:
 - a) settore alimentare : lunedì pomeriggio o mercoledì pomeriggio, a scelta dell'esercente;
 - b) settore non alimentare : lunedì mattina
2. La mezza giornata comporta l'apertura massima di 6 ore.
3. L'operatore del settore alimentare, nonché l'operatore che esercitando entrambi i settori merceologici dia la prevalenza al settore alimentare, deve comunicare all'Amministrazione Comunale, almeno sette giorni prima di darvi applicazione, la scelta effettuata, che resta valida per 6 mesi. Qualora decorsi i primi sei mesi, non pervenga alcuna comunicazione di variazione, la scelta si intende confermata.
4. Nel caso in cui una festività coincida con la mezza giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria, è data facoltà agli esercenti di derogare alla chiusura con riferimento alla giornata della settimana precedente o successiva a quella in cui ricorre la festività.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, è consentita all'esercente la deroga alla chiusura infrasettimanale obbligatoria, qualora nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.
6. Durante il mese di dicembre è consentita all'esercente la deroga all'obbligo della chiusura infrasettimanale di mezza giornata, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre.
7. All'obbligo del turno di chiusura infrasettimanale come stabilito per il settore alimentare ai sensi del comma 1, soggiacciono altresì rosticcerie, pasticcerie, gelaterie artigiane e rivendite di pizze al taglio.
8. L'operatore che esponga esclusivamente a fini pubblicitari o dimostrativi i prodotti oggetto della propria attività di vendita, nei locali in cui è ubicato l'esercizio commerciale, è soggetto all'obbligo della chiusura infrasettimanale.

Art. 4 – CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi.
2. In deroga a quanto disposto al 1° comma ed ai sensi del 4° comma dell'art.27 della L.R. 8/99, la vendita dei fiori può essere effettuata, anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle festività infrasettimanali, compresi i giorni 25 e 26 dicembre.

3. Sono escluse, ai sensi del 3° comma dell'art.27 della L.R. 8/99, dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e dall'obbligo della chiusura nelle giornate del 25 e 26 dicembre, le rosticcerie, le pasticcerie, le gelaterie artigiane e le rivendite di pizze al taglio.
4. Nel caso di più festività consecutive il Sindaco ha facoltà di determinare con ordinanza, limitatamente agli esercizi del settore alimentare, l'apertura antimeridiana nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.
5. Durante il mese di dicembre è consentita l'apertura nelle domeniche e nelle festività per tutti gli esercizi, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre.
6. L'operatore che esponga esclusivamente ai fini pubblicitari o dimostrativi i prodotti oggetto della propria attività di vendita, nei locali in cui è ubicato l'esercizio commerciale, è soggetto all'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

Art . 5 – DEROGHE ALL' OBBLIGO DELLA CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

1. E' consentita l'apertura di tutti gli esercizi commerciali per n. 8 domeniche o festività, in occasione di manifestazioni, ricorrenze e fiere locali. L'apertura domenicale o festiva può essere concessa anche per vie o parti limitate del territorio comunale, qualora interessate in via esclusiva dall'evento che giustifica l'apertura in deroga.
2. L'ordinanza sindacale di autorizzazione all'apertura di cui al comma 1, adottata tenuto conto delle esigenze dei consumatori ed acquisito il parere delle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, individua le date delle domeniche o festività e le zone del territorio comunale interessate.

Art. 6 – AUTODETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI ATTIVITA'

1. L'operatore, nell'ambito del nastro orario giornaliero, nel rispetto dell'apertura massima giornaliera di tredici ore, nonché in osservanza del turno di chiusura corrispondente al settore merceologico esercitato, ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e chiusura, che può essere spezzato o attuato senza soluzione di continuità, con il limite rappresentato dall'orario massimo settimanale di ore 71 e secondo quanto previsto dall'art.7 in relazione alla mezza giornata di apertura facoltativa. E' fatta salva la facoltà degli operatori commerciali di chiudere per fatti aziendali o personali quali l'effettuazione di inventario, ferie, malattia e lutto. Qualora la chiusura debba protrarsi per più di 30 giorni, l'operatore deve darne comunicazione al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio della chiusura medesima.
2. L'operatore commerciale è tenuto ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale e le eventuali chiusure facoltative.
3. Gli orari di apertura e chiusura abitualmente praticati sono comunicati all'Amministrazione Comunale almeno 7 giorni prima della loro applicazione.

Art. 7 – NASTRO ORARIO SPECIFICO PER LA MEZZA GIORNATA DI APERTURA FACOLTATIVA

1. Gli operatori che si avvalgono della facoltà di apertura per mezza giornata con il limite massimo di 6 ore, nel giorno in cui ricade il turno di chiusura infrasettimanale obbligatoria corrispondente al settore merceologico esercitato, devono rispettare la seguente fascia oraria:
 - a) settore non alimentare: apertura pomeridiana in orario compreso tra le ore 14.30 e le ore 22.00.
 - b) settore non alimentare: apertura pomeridiana in orario compreso tra le ore 14.30 e le ore 22.00.

Art. 8 – ORARI DELLE ATTIVITA' MISTE

1. Qualora due o più attività, esercitate nei medesimi locali, siano soggette ad orari diversi, si parla di attività miste. Le attività miste osservano l'orario previsto per l'attività prevalente, che viene accertata dal Comune sulla base della superficie di vendita e del volume di affari. E' vietato un orario differenziato.

Art. 9- ORARIO NOTTURNO PER DETENTORI DI TABELLA SPECIALE

1. Gli esercizi al dettaglio di vicinato, autorizzati dal Comune con la tabella speciale di cui all'art. 3, comma 3 della L.R. 8/99 (vendita in orario notturno) possono svolgere l'attività di vendita durante l'intero arco delle 24 ore, a condizione che l'attività non subisca alcuna interruzione.
2. Gli esercizi di cui al 1° comma, qualora non si avvalgano della facoltà di vendita durante l'intero arco delle 24 ore, devono rispettare l'orario di apertura continuativo dalla ore 22.00 alle ore 05.00.

Art. 10 – SFERA DI APPLICAZIONE

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio, le cooperative, gli Enti che svolgono un'attività di vendita al pubblico, gli spacci interni, le cooperative per soli soci e le imprese artigiane o industriali operanti nel settore agro-alimentare con attività di vendita al pubblico riferita ai prodotti di propria produzione, devono rispettare gli orari di vendita determinati dal presente Regolamento.

Art. 11 – ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:
 - a) Le rivendite di generi di monopolio;
 - b) Gli esercizi commerciali interni agli esercizi ricettivi di cui alla L.R. 2/2002;
 - c) Le rivendite dei giornali;

- d) Gli impianti di distribuzione di carburanti;
- e) Le imprese artigiane o industriali, non rientranti nell'art. 10, quando esercitano l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione nei locali dell'azienda o in altri ad essi contigui;
- f) Gli esercizi commerciali che vendano prevalentemente mobili e articoli di arredamento;
- g) Gli esercizi commerciali che vendano prevalentemente libri;
- h) Le concessionarie e le rivendite autorizzate di autocarri, autovetture e motocicli in occasione di campagne dimostrative promosse direttamente dalle case produttrici.

Art . 12 – SANZIONI

1. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dagli atti di esecuzione avviene secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 17 gennaio 1984, n.1;
2. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nei relativi atti di esecuzione, si applica l'art. 37 della legge regionale 19 aprile 1999, n.8.